



LEGA PRO

COMUNICATO N. 162/DIV – 8 MAGGIO 2025

162/622

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 7 MAGGIO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 7 Maggio 2025

SECONDO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE - GARA UNICA

GIRONE A

ALBINOLEFFE	ATALANTA U23	1-3
RENATE	GIANA ERMINIO	1-2

GIRONE B

AREZZO	VIS PESARO	0-1
PESCARA	PIANESE	2-1

GIRONE C

CATANIA	POTENZA	1-0
CROTONE	JUVENTUS NEXT GEN	0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell'8 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 7 MAGGIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del Secondo Turno Play Off del



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



girone i sostenitori delle Società AREZZO, CATANIA, GIANA ERMINIO, PESCARA, PIANESE e POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- lanciato oggetti nel recinto di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori

SOCIETA'

AMMENDA € 4.000,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 10° minuto della gara, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 19° minuto della gara, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, nelle immediate vicinanze di un addetto alla cartellonistica pubblicitaria il quale rimaneva lievemente ferito da una scheggia e, dopo le cure mediche ricevute, riprendeva regolarmente la propria attività.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio del petardo e le conseguenze concretamente provocate) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.500,00

CATANIA

A) per avere i suoi sostenitori (circa l'80%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al termine della gara, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei tifosi avversari di un'altra squadra, ripetuto per cinque volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all' 82° minuto della gara subito dopo l'assegnazione di un calcio di rigore per la squadra avversaria, due bottigliette d'acqua semipiene all'indirizzo dei componenti della panchina avversaria, senza conseguenze;

C) per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni per ritardare la ripresa del gioco.

Misura della sanzione in cumulo materiale [Euro 1500 per i fatti sub A) e B) in continuazione fra loro e Euro 1000 per i fatti sub C)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli, valutata, per la condotta sub C) la sua antisportività e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, un accendino sul terreno di gioco in direzione della panchina avversaria, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MAGGIONI DANIELE (ATALANTA U23)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando e proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BIANCHI GIANCARLO (GIANA ERMINIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GUCCIONE FILIPPO (AREZZO)
OBRIC RELJA (ATALANTA U23)
SIMEONI LUCA (PIANESE)
VASSALLO FRANCESCO (RENATE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GUSU MIHAI VASILICA (ALBINOLEFFE)
POTOP SIMONE (ALBINOLEFFE)
PATTARELLO EMILIANO (AREZZO)

GYABUAA MANU EMMANUEL	(ATALANTA U23)
PANADA SIMONE	(ATALANTA U23)
VAVASSORI DOMINIC	(ATALANTA U23)
ANASTASIO ARMANDO	(CATANIA)
DI TACCHIO FRANCESCO	(CATANIA)
IERARDI MARIO	(CATANIA)
CARGNELUTTI RICCARDO	(CROTONE)
GUERINI ALESSIO	(CROTONE)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS	(CROTONE)
MAROTTA MATTEO	(GIANA ERMINIO)
TIRELLI MATTIA	(GIANA ERMINIO)
COMENENCIA LIVANO SHYRON L	(JUVENTUS NEXT GEN)
FATICANTI GIACOMO	(JUVENTUS NEXT GEN)
MACCA FEDERICO	(JUVENTUS NEXT GEN)
MANCINI TOMMASO	(JUVENTUS NEXT GEN)
BROSCO RICCARDO	(PESCARA)
POLIDORI MATTIA	(PIANESE)
ERRADI BILAL	(POTENZA)
VERRENGIA BRUNO	(POTENZA)
AURILETTO SIMONE	(RENATE)
GARDONI PAOLO	(RENATE)
NOBILE TOMMASO EMMANUE	(RENATE)
BOVE DAVIDE	(VIS PESARO)
CANNAVO KEVIN	(VIS PESARO)
OKORO ALVIN OBINNA	(VIS PESARO)
ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR	(VIS PESARO)
PUCCIARELLI MANUEL	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze l'8 Maggio 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani